



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE*N 110 delibera***OGGETTO: Modifica "Regolamento d'uso delle Strutture Abitative in Emergenza (SAE) e regolamento di uso delle parti comuni", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 19.11.2017.***Data 23-06-2021*

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitre** del mese di **giugno** alle ore **16:20**, in modalità telematica giusto decreto sindacale prot. 5930 del 17.04.2020, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Capriotti Federico	ASSESSORE ANZIANO	P
Di Marco Alessandro	CONSIGLIERE ANZIANO	A
Serafini Alessio	CONSIGLIERE	P
Monteforte Piergiuseppe	CONSIGLIERE	P
Valeri Alberto	CONSIGLIERE	P
Pompei Stefano	CONSIGLIERE	A
Nardi Luigi	CONSIGLIERE	P
Palombini Filippo	CONSIGLIERE	P
Cortellesi Giorgio	CONSIGLIERE	P
Serafini Roberto	CONSIGLIERE	P

Partecipano alla seduta il Vice Sindaco Dott. Massimo Bufacchi e l'Assessore Esterno Giambattista Paganelli

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente del Consiglio Arch. **Federico Capriotti**

in qualità di ASSESSORE ANZIANO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

CONSIDERATO che il giorno 24 agosto 2016 i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi, sfollati e gravi danneggiamenti su tutto il territorio del Comune di Amatrice;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante “*Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*”;

RICHIAMATO l’articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che, da ultimo, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria dell’emergenza;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che disciplina “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”;

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recanti “*interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*”;

VISTE, in particolare, le OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 670 del 28 aprile 2020 e n. 779 del 20 maggio 2021;

RICHIAMATO l’art. 1 dell’OCDPC n. 394 del 19 settembre 2016, disciplinante la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (“SAE”);

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO il “Regolamento d’uso delle Strutture Abitative in Emergenza (SAE) e regolamento di uso delle parti comuni”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 19.11.2017;

TENUTO CONTO che le SAE rispondono alle esigenze di soccorso ed assistenza alla popolazione e si configurano come “*interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall’articolo 1, comma 2 della (...) ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016*”;

PRESO ATTO della natura eccezionale dell’assegnazione della SAE che, in quanto finalizzata a fronteggiare le prime necessità alloggiative a seguito del sisma, al pari del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (“CAS”), non può determinare negli aventi diritto un affidamento sulla possibilità di goderne *ad libitum*;

RICHIAMATA la disciplina dettata in materia di CAS, ed in particolare:

- art. 3, comma 2, dell’OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;
- art. 1, commi 1-2-3, dell’OCDPC n. 614 del 12 novembre 2019 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che SAE e CAS rispondono alle medesime finalità;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, assicurare parità di trattamento tra percettori di CAS e assegnatari di SAE;

CONSIDERATO che per la realizzazione e la manutenzione delle SAE si provvede a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui sopra, con conseguente dispendio di denaro pubblico;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 8, dell'OCDPC n. 614 del 12 novembre 2019, ai sensi del quale *“I Comuni possono assegnare SAE e unità immobiliari acquisite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 o realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile rese disponibili a nuclei familiari assegnatari del CAS in luogo del CAS o di altre forme di assistenza alloggiativa di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 394/2016.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che l'occupazione di SAE da parte di soggetti che non versano più in condizioni di disagio abitativo, impedendone l'utilizzo da parte di soggetti che ancora possiedono i requisiti per accedervi (quali i percettori di CAS), comporterebbe un ulteriore danno erariale;

CONSIDERATA l'esigenza di ripopolare in via stabile del tessuto cittadino;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole unanime,

DELIBERA

- 1) **CHE** la suesposta premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI MODIFICARE** il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 19/11/2017 inserendo, dopo l'articolo 5, il seguente articolo 5-bis:

Art. 5-bis – Decadenza dal diritto alla SAE

1. I soggetti assegnatari di SAE sono tenuti alla riconsegna delle relative chiavi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza dal diritto al beneficio o di revoca dell'inagibilità dell'abitazione.
2. In caso di sussistenza di una causa di forza maggiore non dipendente da azione od omissione da parte del nucleo familiare assegnatario della SAE, tale da impedire il rientro nell'abitazione ripristinata o ricostruita, si opererà come di seguito:
 - a. il nucleo familiare comunica la causa di forza maggiore al Comune di Amatrice entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell'inagibilità dell'abitazione;
 - b. il Comune, tramite gli Uffici preposti, effettua le verifiche del caso;
 - c. ove il Comune non rilevi la causa di forza maggiore espressamente indicata, il nucleo familiare è tenuto a riconsegnare le chiavi entro l'originario termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell'inagibilità dell'abitazione;
 - d. qualora, al contrario, venga ravvisata la sussistenza del segnalato elemento impeditivo al rientro nell'abitazione, indipendentemente dalla cessazione della causa di forza maggiore, il Comune

autorizza la permanenza nella SAE per 90 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di revoca dell'inagibilità.

Il nucleo familiare dovrà operare secondo buona fede e dare tempestiva comunicazione circa ogni mutamento della situazione di fatto che possa influire sul rientro nell'abitazione.

In ogni caso, l'Ente effettuerà controlli periodici sulla persistenza della causa impeditiva.

3. In caso di dichiarazioni mendaci o di artifici e raggiri volti ad evitare o ritardare la cessazione del diritto al beneficio, il Comune provvederà alla trasmissione del fascicolo agli organi preposti per i seguiti di legge.

3) DI DARE ATTO che restano confermati tutti gli articoli del Regolamento sopra citato non espressamente modificati dal presente atto;

4) DI DICHIARARE, con successiva votazione con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Federico Capriotti

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Pubblicata il 12-07-2021

Reg. 1237

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 12-07-2021 al 27-07-2021 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

li,

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri